



*Consiglio regionale della Campania*  
**Consigliere Giovanni Mensorio**

**MOZIONE**

Ai sensi dell'art.121 del R.I. del Consiglio regionale della Campania

**Al Presidente del Consiglio regionale**

On. Massimiliano Manfredi

**Oggetto:** Valorizzazione del personale del Servizio Sanitario Regionale e utilizzo delle graduatorie interne per le progressioni tra le aree.

**Premesso che:**

1. Il personale amministrativo del Servizio Sanitario Regionale (SSR) rappresenta un elemento essenziale per il funzionamento delle strutture sanitarie, contribuendo in modo determinante all'efficienza e alla qualità dei servizi erogati;
2. La normativa vigente in materia di pubblico impiego, di cui al d.lgs. 165/2001, unitamente alla contrattazione collettiva nazionale (CCNL), prevede e promuove la **valorizzazione del personale interno** anche mediante strumenti di **progressione verticale**, quale leva di sviluppo professionale e organizzativo; tale disciplina consente l'attivazione di procedure semplificate orientate alla valorizzazione delle competenze acquisite dal personale in servizio nel SSR ed è funzionale al perseguimento dei criteri di buon andamento, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa di cui all'art. 97 della Costituzione.
3. Il prolungarsi dei vincoli assunzionali connessi ai piani di rientro ha, per anni, inciso negativamente sulla possibilità di valorizzare il personale amministrativo già in servizio nel SSR campano; ne è conseguito che le Aziende Sanitarie Locali (ASL) del territorio regionale non hanno proceduto con regolarità, e in particolare non con cadenza annuale, all'indizione delle procedure di progressione verticale, determinando una significativa compressione delle opportunità di crescita professionale del personale interno, spesso impiegato in attività di maggiore complessità rispetto all'inquadramento giuridico formalmente attribuito.
4. La normativa vigente in materia di politiche assunzionali, oltre a prevedere il rispetto del vincolo del 50% a favore dell'accesso dall'esterno, impone altresì la necessità di **garantire un equilibrio adeguato tra reclutamento interno ed esterno**.

**Considerato che:**

1. Nell'ambito della programmazione del fabbisogno, in ambito sanitario il personale amministrativo è classificato all'interno di un'unica voce del comparto ("Personale del comparto – Area amministrativa"), comprendente sia profili di istruttore sia di funzionario;



*Consiglio regionale della Campania*  
**Consigliere Giovanni Mensorio**

ne consegue che, nella generalità dei casi, **lo scorrimento delle graduatorie interne non richiede modifiche del fabbisogno numerico nell'ambito del PIAO;**

2. Nell'ambito della programmazione economico-finanziaria, **la progressione verticale non comporta nuovi o maggiori oneri** strutturali per l'ente, in quanto la differenza economica tra il profilo di provenienza (istruttore) e quello di destinazione (funzionario) risulta, nella maggior parte dei casi, già assorbita o superata dalle progressioni economiche maturate dal dipendente durante la permanenza nell'area inferiore; tali progressioni confluiscono nell'assegno ad personam (RIA/DEP), determinando un impatto neutro o pressoché neutro sul piano finanziario; il preventivo adeguamento del fabbisogno numerico si renderebbe necessario esclusivamente nei casi in cui le aree oggetto della progressione non risultino aggregate o considerate sovrapponibili sotto il profilo funzionale o economico;
3. Il permanere della situazione attuale, nella quale il personale inquadrato come istruttore è frequentemente chiamato a svolgere mansioni di maggiore complessità, espone l'amministrazione a un elevato rischio di contenzioso per mansioni superiori - già particolarmente diffuso in Campania - con conseguenti ricadute economiche; la valorizzazione del personale interno mediante **le progressioni verticali consentirebbe di ridurre in modo significativo tali criticità**, senza determinare nuovi o maggiori oneri per l'amministrazione.

**Rilevato che:**

1. La giurisprudenza più recente, ed in particolare la sentenza della **Corte di Cassazione n. 27299/2024**, ha chiarito che, nel pubblico impiego contrattualizzato, anche nell'ambito delle selezioni interne per l'accesso a posizioni superiori, lo scorrimento delle graduatorie degli idonei non configura un diritto soggettivo automatico, bensì presuppone l'esercizio della discrezionalità dell'amministrazione in ordine alla copertura dei posti disponibili, salvo che un obbligo in tal senso sia previsto dalla contrattazione collettiva o dal bando; **tale principio, lungi dal precludere l'utilizzo delle graduatorie, ne conferma la piena legittimità quale strumento rimesso alla scelta dell'amministrazione, da esercitarsi in coerenza con i principi di buon andamento, economicità e valorizzazione del personale interno;**
2. Anche in assenza di una previsione espressa nei bandi, **rientra pertanto nella facoltà dell'amministrazione procedere allo scorrimento delle graduatorie interne, analogamente a quanto ordinariamente avviene per le graduatorie concorsuali esterne;**
3. Che nelle ASL del territorio regionale, nel periodo 2020–2026, si è fatto ampio ricorso al reclutamento mediante concorsi pubblici e utilizzo di graduatorie esterne, a fronte dell'attivazione di un numero limitato di procedure di progressione interna, con conseguente immissione di un **esiguo numero di unità provenienti dal personale già in servizio.**



*Consiglio regionale della Campania*  
**Consigliere Giovanni Mensorio**

Tutto ciò premesso, considerato e rilevato, si chiede che il Consiglio regionale impegni la Giunta regionale:

1. **A fornire indirizzi chiari e uniformi** alle Aziende Sanitarie del SSR affinché sia pienamente valorizzato il personale interno attraverso **l'utilizzo sistematico delle progressioni verticali**, nell'ambito della programmazione dell'ente e in coerenza con la disciplina nazionale vigente;
2. **A riconoscere e promuovere la legittimità dello scorrimento delle graduatorie interne già vigenti**, anche in assenza di esplicita previsione nei bandi, quale strumento prioritario rispetto all'indizione di nuove procedure, in coerenza con i principi di efficienza, economicità e buon andamento amministrativo, come affermato dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sent. n. 27299/2024) che ne ha riconosciuto la validità equiparandole, sotto il profilo funzionale ed efficacia, alle graduatorie esterne, nonché quale misura organizzativa idonea a prevenire il contenzioso derivante dall'esercizio di mansioni superiori;
3. **A monitorare l'applicazione dei suddetti indirizzi** presso le Aziende del SSR, al fine di garantire uniformità nell'applicazione degli artt. 20–23 del CCNL ed evitare prassi disomogenee tra le diverse Aziende Sanitarie;

Il Consigliere regionale  
*avv. Giovanni Mensorio*